



# Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 e-mail [Sindaco@comunedinovaradisicilia.me.it](mailto:Sindaco@comunedinovaradisicilia.me.it) Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

## UFFICIO DEL SINDACO

**DETERMINAZIONE SINDACALE N. 12 del 11.07.2023**

**OGGETTO:** CONFERMA, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, DEL CONFERIMENTO DEGLI ATTUALI INCARICHI DI P.O. ED ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI CUI ALL'ART. 19 DEL NUOVO CCNL DEL 16/11/2022 PER LA TRASPOSIZIONE AGLI INCARICHI DI EQ

## **IL SINDACO**

### **PREMESSO:**

- Che con precedenti Determinazioni Sindacali n° 7 del 16/06/2022, n° 8 del 16/06/2022, n° 24 del 31/10/200 e n° 4 del 11/01/2023 sono stati rispettivamente attribuiti gli incarichi di Posizione organizzativa per le n° 4 Aree funzionali che complessivamente compongono l'organizzazione comunale;
- Che gli incarichi in questione risultano affidati sotto l'egida del precedente CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 e che in conseguenza dell'entrata in vigore, già dall'inizio della corrente annualità, del nuovo CCNL del 16/11/2022 occorre passare al nuovo meccanismo di inquadramento delle P.O. che ne prevede, in atto, la sostanziale trasposizione agli incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.)
- Che, nello specifico, l'art. 13, comma 3°, del nuovo CCNL stabilisce espressamente che: - *“Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ”* prevedendo, in via ulteriore, che *“Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.”*
- Che contestualmente, ai sensi dell'art. 21 del nuovo CCNL è stata definitivamente disapplicata, la previgente disciplina per il conferimento e la regolamentazione degli incarichi di P.O.;
- Che ai fini dell'applicazione della nuova disciplina prevista dagli artt. 16 e seguenti del nuovo CCNL il Comune deve, infatti, preventivamente procedere all'individuazione, sulla base delle proprie esigenze organizzative, all'istituzione delle posizioni di lavoro di elevata responsabilità con autonomia decisionale che costituiscono oggetto di un incarico a termine di EQ, da conferirsi in conformità all'art. 18 del medesimo CCNL ed ai quali compete il trattamento economico previsto dall'art. 17 del Contratto;
- Che pertanto, nel breve periodo e, nelle more della individuazione ed istituzione della nuova area delle posizioni di EQ ed alla loro graduazione e pesatura, anche ai fini del relativo impatto economico sul bilancio dell'Ente, appare necessario perpetuare fino al termine del corrente esercizio i precedenti incarichi di P.O. in modo da consentire al Comune il graduale passaggio al nuovo sistema contrattuale previo riassetto organizzativo e funzionale della struttura secondo quanto concretamente imposto dal nuovo CCNL;
- Che in senso favorevole alla possibilità della trasposizione al sistema degli incarichi di EQ di quelli precedentemente qualificati come incarichi di P.O. depone, del resto, lo stesso art. 19, comma 1, del nuovo CCNL in forza del quale, per l'appunto: - *“Negli enti privi di personale con qualifica”*

dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL” ma che detta disposizione non può comunque essere intesa come trasposizione diretta ed automatica al nuovo sistema che si caratterizza in maniera affatto diversa rispetto al precedente assetto funzionale;

- Che, pertanto, ai fini della piena ed integrale attuazione dei principi espressi dagli art. da 16 a 21 del nuovo CCNL del 16/11/2022 del Comparto Funzioni Locali contenuti all'interno del Titolo I° - Capo II°, rubricato: - “Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione”, in combinato disposto con le previsioni normative sulla Performance e valorizzazione del merito di cui al D. Lgs. n° 150/2009 e del D. Lgs n° 165/2001, occorre necessariamente provvedere al passaggio alla nuova regolamentazione contenendo al massimo possibile la fase di trasposizione alle regole del nuovo CCNL che vanno quindi attuate e messe a sistema nel corso della corrente annualità;

- Che tale risultato necessario costituisce anzi obiettivo specifico di performance che con il presente provvedimento si conferisce espressamente ai Responsabili di Area ed al Segretario Comunale ai fini della corretta gestione, nel suo complesso, dell'apparato burocratico comunale;

- Ribadito che in atto e fini alla completa attuazione delle previsioni anche di carattere economico e della nuova disciplina del CCNL per gli incarichi di EQ, restano confermati, per ciascuno dei precedenti incarichi di P.O. le pesature individuali e la misura delle indennità già stabilite con il precedente CCNL e con applicazione della nuova pesatura fin dal momento del conferimento del nuovo incarico di EQ di cui al presente provvedimento;

- Che resta comunque salva la possibilità di integrazione, con separato atto, degli obiettivi gestionali dei responsabili di Area o di assegnazione di nuovi in relazione alle priorità gestionali e/o strategiche dell'amministrazione comunale che dovranno essere raggiunti entro la fine dell'esercizio e, quindi, nei termini di scadenza dell'incarico di EQ quivi conferito;

- Ribadito, altresì, che all'interno del nuovo incarico di EQ vengono ricompresi, in sede di prima applicazione, per ciascun soggetto già incaricato di P.O., tutte le precedenti nomine, designazioni o individuazioni e tutti gli incarichi conferiti stante la perfetta compatibilità e la sostanziale sovrapposizione tra il nuovo ruolo di incaricato di posizione di EQ e le attività, funzioni, mansioni e/o incarichi espletati da ciascuno dei precedenti incaricati di P.O. ivi compreso l'incarico di Vice Segretario Comunale che deve ritenersi riconfermato in piena ed assoluta continuità;

- Che tale possibilità risulta del tutto conforme al disposto dell'art. 19, comma 3° del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali in forza del quale, nello specifico: - “I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.”

- Rilevato, in ogni caso, esclusivamente sotto l'aspetto economico che ai sensi del comma 4° del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali *“Il dipendente appartenente all'Area degli Istruttori (ex cat. C), cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.”* e che di tale specifica condizione deve tenersi conto, nel caso del Comune di Novara di Sicilia solo con riferimento all'incarico di EQ corrispondente alle funzioni di responsabile dell'Area Amministrativa;

- Tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con particolare riferimento all'art. 20, commi 1 e 4, secondo cui:

*“All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto” - comma 1;*

*“La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico”- comma 4;*

- Acclarato l'obbligo in capo ai medesimi funzionari di produrre, altresì, all'atto della presente conferma, la dichiarazione prevista dal comma 2 del citato art. 20 attestante la non sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal medesimo D.Lgs. n. 39 del 2013, fatta salva la tempestiva

- comunicazione di ogni variazione del contenuto della stessa (cfr. § 8 Intesa Conferenza Unificata per l'attuazione dell'art. 1, c. 60 e 61, L. n. 190/2012 del 24 luglio 2013);
- Evidenziato che entrambe le dichiarazioni di cui sopra sono soggette all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'Ente conferente l'incarico, a mente del successivo comma 3;
  - Sottolineato che la presentazione di dichiarazioni non veritiere, accertata dall'Amministrazione, è sanzionata, ferma restando ogni altra responsabilità, con l'inconferibilità di uguale o diverso incarico per un periodo di cinque anni, giusta il disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 20;
  - Dato atto che sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali negli enti locali cui, per espressa statuizione dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013, è assimilato il conferimento di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, vigila il Segretario comunale, nella veste di Responsabile anticorruzione, anche tramite le disposizioni del piano anticorruzione adottato dall'Ente, contestando all'interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità. Detto responsabile segnala le possibili violazioni all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante anticoncorrenza e alla Corte dei Conti (art. 15 D. Lgs. cit.);
  - Dato atto che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 39/2013 sono nulli e che l'atto di accertamento della violazione è pubblicato sul sito istituzionale;
  - Rammentato il dovere/obbligo di segnalazione di ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, disposto dalla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, il cui art. 1, comma 41, nell'introdurre l'art. 6-bis alla legge n. 241/1990, così dispone: *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*;
  - Sottolineati, altresì, gli obblighi di cui al *Codice di comportamento* emanato, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in vigore dal 19 giugno 2013, con particolare riferimento all'art. 13 *“Disposizioni particolari per i dirigenti”*, applicabile per espressa previsione del comma 1 ai funzionari responsabili di P.O. negli enti privi di dirigenza, sui quali incombe l'onere (comma 3) prima di assumere le funzioni, di:
    - ✘ comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge;
    - ✘ dichiarare se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio;
    - ✘ fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge;
  - Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 20/12/2018;
  - Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), confermato per il triennio 2021-2023 con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31/03/2021;
- Visto il vigente CCNL del 16/11/2022 del personale del Comparto Funzioni Locali;
- **Ritenuto** dover confermare – senza soluzione di continuità ed in via transitoria fino al prossimo 31/12/2023 – **i precedenti incarichi di P.O. in attuazione delle disposizioni di prima applicazione previste dall'art. 19 del nuovo CCNL del 16/11/2022 per la trasposizione degli stessi alla nuova regolamentazione stabilita per gli incarichi di EQ**

## D E T E R M I N A

1. - di richiamare la premessa del presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;
2. – di confermare, senza soluzione di continuità ed in via transitoria fino alla scadenza del corrente esercizio, ovvero, fino al prossimo 31/12/2023 – **i precedenti incarichi di P.O. del Comune di Novara di Sicilia in attuazione delle disposizioni di prima applicazione previste dall'art. 19 del**

**nuovo CCNL del 16/11/2022 per la trasposizione degli stessi alla nuova regolamentazione stabilita per gli incarichi di EQ**, dando atto che il conferimento dell'incarico comporta *de iure*:

**3.** - di fare salve, comunque, le ipotesi di revoca nei casi di inosservanza delle direttive degli organi di governo, di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati, di risultati insufficienti della gestione, di motivate esigenze organizzative o di responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dalla legge o dal contratto, con provvedimento scritto e motivato, alle condizioni e con le procedure di cui al vigente ROUS.

**4.** - Che ai fini dell'applicazione della nuova disciplina prevista dagli artt. 16 e seguenti del nuovo CCNL il Comune deve, infatti, preventivamente procedere all'individuazione, sulla base delle proprie esigenze organizzative, all'istituzione delle posizioni di lavoro di elevata responsabilità con autonomia decisionale che costituiscono oggetto di un incarico a termine di EQ, da conferirsi in conformità all'art. 18 del medesimo CCNL ed ai quali compete il trattamento economico previsto dall'art. 17 del Contratto;

**5.** - di dare atto che l'incarico viene conferito in assoluta e piena continuità oltre che in conformità a quello precedentemente rivestito quale P.O. per ciascuno dei funzionari già incaricati, al solo fine di poter consentire, nelle more, al Comune di Novara di Sicilia, di attuare il graduale passaggio al nuovo sistema contrattuale previo riassetto organizzativo e funzionale della struttura secondo quanto concretamente imposto dal nuovo CCNL;

**6.** - di dare atto, altresì, che tale risultato necessario costituisce obiettivo specifico di performance che con il presente provvedimento viene espressamente conferito ai Responsabili di Area ed al Segretario Comunale ai fini della corretta gestione dell'Ente nel suo complesso;

**7.** - di ribadire e confermare, che in atto e fini alla completa attuazione delle previsioni anche di carattere economico e della nuova disciplina del CCNL per gli incarichi di EQ, restano confermati, per ciascuno dei precedenti incarichi di P.O. le pesature individuali e la misura delle indennità già stabilite con il precedente CCNL e con applicazione della nuova pesatura fin dal momento del conferimento del nuovo incarico di EQ di cui al presente provvedimento;

**8.** - di dare atto, in ogni caso, esclusivamente sotto l'aspetto economico che ai sensi del comma 4° del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali *"Il dipendente appartenente all'Area degli Istruttori (ex cat. C), cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000."* e che di tale specifica condizione deve tenersi conto, a livello applicativo e gestionale con specifico riferimento all'incarico di EQ corrispondente alle funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa;

**9.** - di riservare ad eventuali successivi e separati provvedimenti, la possibilità di integrazione degli obiettivi gestionali già conferiti ai Responsabili di Area o l'assegnazione di nuovi in relazione alle priorità gestionali e/o strategiche dell'amministrazione comunale e che dovranno essere raggiunti entro la fine dell'esercizio e, quindi, nei termini di scadenza dell'incarico di EQ quivi conferito;

**10.** - di ribadire, infine, che all'interno degli incarichi di EQ quivi conferiti vengono ricompresi, in sede di prima applicazione, per ciascun soggetto già incaricato di P.O., tutte le precedenti nomine, designazioni o individuazioni e tutti i precedenti affidamenti, autorizzazioni o incarichi già rilasciati e/o conferiti stante la perfetta compatibilità e sovrapposibilità tra il nuovo ruolo di incaricato di posizione di EQ e le attività, funzioni, mansioni e/o incarichi espletati da ciascuno dei precedenti incaricati di P.O., ivi compreso quello di Vice Segretario Comunale che deve anch'esso ritenersi assolutamente riconfermato in piena ed assoluta continuità;

**11.** - di dare atto che per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento trovano applicazione le norme legislative, contrattuali e regolamentari disciplinanti la materia degli incarichi di funzioni apicale;

12. - di dare atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della dichiarazione dell'interessato di cui all'art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 39/2013 attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico. Detta dichiarazione dovrà essere resa all'atto della notifica del presente atto, unitamente alla dichiarazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità recate dal medesimo D. Lgs. 39/2013;

## **DISPONE**

- la trasmissione del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Area interessati, per il tramite del messo comunale o mediante consegna diretta da parte dell'Ufficio Protocollo, al Segretario comunale, ai componenti della Giunta comunale, ed in particolare:
  - alla Responsabile dell'Area Amministrativa per l'acquisizione al fascicolo personale e per gli adempimenti di carattere organizzativo, per la raccolta negli atti ufficiali dell'Ente e la pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente;
  - al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per la parte concernente il trattamento economico;
  - al Messo comunale o a chi ne faccia le veci per la notifica e la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul sito web istituzionale [www.comunenovaradisicilia.it](http://www.comunenovaradisicilia.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. n. 33, unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente punto 12.

*Novara di Sicilia, lì 11 luglio 2023*

**IL SINDACO**  
**F.to Dott. Girolamo Bertolami**